

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013 , n. 33

**((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)**

Vigente al : 25-6-2023

Capo V

Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37

((*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*))

((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'[articolo 28 del codice dei contratti pubblici](#), di cui al decreto legislativo di attuazione della [legge 21 giugno 2022, n. 78](#).

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), limitatamente alla parte lavori.))

((15))

AGGIORNAMENTO (15)

Il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) ha disposto (con l'art. 229, comma

2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.